

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. 2580/2025 – PRES. SIRENA – REL. TENELLA SILLANI

Finanziamento – estinzione anticipata – quietanza liberatoria – rinuncia abdicativa - fattispecie – esclusione (d.lgs. n. 385/1993, art. 125 sexies).

***“Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall’esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria”.* (MDC)**

FATTO

Con riguardo ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 24/02/2016 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31/12/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocazione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede di ottenere il rimborso della quota parte non goduta degli oneri non maturati a seguito dell’anticipata estinzione del finanziamento, che quantifica in complessivi € 1.991,47, di cui € 136,06 per il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata; in via subordinata, ferma l’applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, chiede una riduzione delle commissioni e dei costi ritenuti *up-front* secondo il criterio della curva degli interessi. Chiede inoltre il rimborso delle quote versate successivamente all’estinzione, o comunque in eccedenza e quindi non dovute; nonché la rifusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00, il rimborso delle spese di procedura per euro 20,00, oltre agli interessi legali.

L’intermediario, costituitosi, eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso atteso che, successivamente all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto, avvenuta alla data del 31/12/2019, parte ricorrente, a fronte della ricezione dell’importo di € 427,33, ha rinunciato espressamente ad ogni eventuale ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, relativamente all’estinzione anticipata del contratto n. ****478. A comprova di quanto dedotto allega copia dell’atto di rinuncia sottoscritto dal ricorrente in data 29/12/2021 e l’evidenza del rimborso effettuato in favore di quest’ultimo. Richiama, sul punto, alcune decisioni dei Collegi che hanno riconosciuto la validità della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal cliente. Alla luce di tali rilievi, chiede il rigetto del ricorso.

Il Collegio di Napoli, avanti al quale è stato proposto il ricorso, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti al Collegio di Coordinamento ai fini della decisione, considerata la presenza di difformi orientamenti dei Collegi territoriali circa la rilevanza giuridica da attribuire a dichiarazioni di rinuncia di tenore analogo a quello di cui al caso di specie.

DIRITTO

La questione posta all'esame del Collegio attiene alla fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte resistente, la quale sostiene che la dichiarazione di rinuncia ad ogni altra pretesa sottoscritta dal cliente, a fronte dei rimborsi allo stesso liquidati, gli precluda l'esercizio di ulteriori pretese in ordine al finanziamento estinto.

Come è noto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8827/2017, aveva già affrontato il problema, rilevando preliminarmente che, *"riguardo alla questione sottoposta, non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria. La valutazione deve invece essere compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata"*.

Dando seguito a tale premessa, l'ordinanza di rimessione ha evidenziato come *"la dichiarazione contenuta nella suddetta quietanza liberatoria present[?] delle significative differenze rispetto alla tipologia di cui si è occupato il Collegio di Coordinamento"*.

In effetti, si può rilevare come la dichiarazione di rinuncia allora valutata dal Collegio di Coordinamento - e ritenuta nella specie inidonea a produrre l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi - era formulata in modo parzialmente diverso rispetto a quella posta oggi all'attenzione del Collegio di Coordinamento (contenendo, tra l'altro, come sottolineato dal Collegio remittente, *"la previsione del versamento da parte dell'intermediario di una ulteriore somma, a integrazione di quanto già rimborsato, e la dichiarazione del ricorrente di accettare tale ulteriore somma"*). Differente era, di conseguenza, anche l'elemento temporale e cioè la data di sottoscrizione del documento rispetto all'estinzione anticipata del finanziamento, risultando l'atto esaminato dal Collegio di Coordinamento, nella decisione del 2017, sottoscritto contestualmente a tale momento, mentre quello di cui all'ordinanza di rimessione a distanza di due anni.

In particolare, la dichiarazione oggi in esame presenta il seguente contenuto:

- riporta che l'intermediario corrisponderà l'ulteriore importo di € 427,33, a integrazione di quanto già rimborsato in detrazione delle somme dovute a titolo di residuo debito, senza specificazione delle singole causali e dei relativi importi;
- indica le causali dei rimborsi già ricevuti dal cliente in sede di conteggio estintivo del finanziamento (commissioni ripetibili e spese invio comunicazioni periodiche), ma non i relativi importi;
- contiene la dichiarazione del ricorrente di accettare - oltre a quanto già ricevuto in sede di estinzione del prestito - l'ulteriore somma sopra indicata di € 427,33;
- reca la dichiarazione del cliente di non avere: *"null'altro a che pretendere a titolo di rimborso di oneri anticipati e non maturati in relazione all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. ***, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, relativamente all'estinzione anticipata del contratto n. ***, volta ad ottenere la ripetizione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite"*.

Il Collegio è dell'avviso che il soprariportato modello di rinuncia, nonostante le segnalate difformità testuali e temporali, non presenti caratteri tali da richiedere una soluzione diversa rispetto a quella accolta nella decisione n. 8827 del 2017.

La predetta dichiarazione, invero, pur esprimendo un formale intento rinunciativo, rimane pur sempre una semplice manifestazione del convincimento soggettivo del cliente di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti; essa si configura, in altre parole, come mera dichiarazione di scienza, priva in quanto tale di qualunque efficacia negoziale. La sussistenza di una effettiva volontà dispositiva dell'interessato, da qualificarsi come rinuncia abdicativa o come transazione in senso stretto, presuppone infatti un preciso riferimento alla determinazione sia quantitativa (l'ammontare delle somme), sia causale (denominazione delle voci di costo di riferimento) degli importi cui si rinuncia o si transige,

da indicarsi specificatamente nella quietanza liberatoria oppure anche indirettamente individuabili laddove risulti che il ricorrente li abbia già chiaramente esplicitati in sede di reclamo, se intervenuto antecedentemente alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria (invero, se nel reclamo è contenuta la determinazione delle somme pretese, si può evincere, per differenza, quelle alle quali si rinuncia mediante la quietanza posteriore). In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio formula il seguente principio di diritto. *“Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall’esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria”*.

Applicato tale principio al caso in esame, il Collegio, ritenuta priva di rilevanza la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, deve respingere l’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario, decidendo quindi nel merito.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio riguarda l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di quota parte delle commissioni corrisposte in relazione ad un finanziamento anticipatamente estinto.

Trattandosi di un contratto sottoscritto prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021 (di conversione del d.l. n. 73 del 2021, il cui art. 11-*octies*, comma 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022), trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l’originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11 settembre 2019 (c.d. “sentenza Lexitor”), con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata in ragione dell’anticipata estinzione, sia i costi c.d. “*recurring*”, sia i costi c.d. “*up front*”, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito. Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri (la Corte di Giustizia si è limitata ad affermare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), si deve richiamare la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento (alla quale rinvia anche la richiamata sentenza della Corte Costituzionale), i cui principi continuano ad indirizzare le pronunce dei Collegi territoriali. In essa si precisa che - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale: (a) per i costi “*recurring*”, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi “*up-front*”, si applica invece il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Nel caso in esame, stanti le descrizioni fornite nel contratto versato in atti, le commissioni in favore dell’intermediario finanziario (ripartite in una quota “ripetibile” e in una restante “non ripetibile”) sono da considerarsi interamente recurring, anche per la parte indicata come “non ripetibile”, in quanto essa remunera, tra gli altri, “gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista” (cfr., Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017). Quanto alle modalità di quantificazione del rimborso si ritiene doversi applicare il criterio del pro-rata temporis sia per le quote considerate “rimborsabili”, sia per le quote definite “non ripetibili”. Anche le “commissioni di distribuzione” sono da qualificarsi recurring, in quanto remunerano pure attività di natura ricorrente, quali la “pubblicità” e il “presidio del

territorio”; conseguentemente, devono essere rimborsate secondo il criterio del pro-rata temporis. Relativamente ai costi “invio comunicazioni” periodiche, riconosciuti di natura recurring dallo stesso intermediario, essi risultano già rimborsate in conteggio estintivo (ed infatti non sono stati oggetto di domanda).

Alla luce di quanto sopra esposto, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella:

Va quindi corrisposto al ricorrente l'importo complessivo € 1.428,09 (da arrotondare ad € 1.428,00), somma che non coincide con quella richiesta (€ 1.855,41), poiché determinata al netto del rimborso integrativo disposto in occasione della sottoscrizione della quietanza liberatoria.

Parte ricorrente chiede inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata, lamentandone l'illegittimità per non avere l'istituto finanziatore dettagliato i costi “eventualmente” sostenuti per tale attività e, quindi, per l'assenza di una giustificazione oggettiva; non formula invece contestazioni in ordine alla quantificazione di tale voce. Sul punto, richiamati i principi affermati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020), rilevato che il ricorrente non adduce argomentazioni a sostegno della non debenza della commissione, né allega documentazione utile a dimostrare che l'importo dal medesimo corrisposto sia privo di oggettiva giustificazione causale, si ritiene di non poter accogliere la richiesta.

Il ricorrente domanda altresì la rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in Euro 200,00. In proposito il Collegio ricorda che le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” non prevedono la necessaria presenza di un legale per assistere il cliente davanti all'Arbitro Bancario Finanziario. Con riguardo ai soli consumatori, del resto, l'art. 141 *quater* del Codice del consumo (introdotto dal D.lgs. n. 130 del 6 agosto 2025, in attuazione degli artt. 8 e 9 della Direttiva 2013/11/UE) dispone che alle parti è consentito partecipare alle procedure ADR (cui è riconducibile quella svolta dall'ABF) senza obbligo di assistenza legale (regola ribadita anche dalla Corte di Giustizia nella decisione 14 giugno 2017, causa C-75-16).

Non è raro, peraltro, che la parte ricorrente (consumatore o non consumatore) decida comunque di farsi assistere da un avvocato o da un altro professionista nelle varie fasi del procedimento (esercitando un diritto che, ancora con riguardo ai soli consumatori, è espressamente riconosciuto dal legislatore europeo e nazionale; in tema di ADR stabilisce infatti il già richiamato art. 141 *ter*, comma 4, Codice del consumo che “è sempre salvo il diritto delle parti [...] di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”). Trattandosi di una mera facoltà per il ricorrente, esercitata nell'ambito di una ADR, è evidente che, in linea generale, a carico dell'intermediario eventualmente soccombente non può essere disposto il rimborso delle spese di assistenza professionale sostenute dal cliente, mancando i presupposti che viceversa ne legittimano il riconoscimento in sede di processo civile ordinario (dove la presenza del difensore è sempre obbligatoria, pur consentendosi a chi è avvocato di stare in giudizio personalmente).

In presenza di determinate circostanze, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante, è però talora possibile riconoscere al ricorrente, la cui richiesta sia stata totalmente o parzialmente accolta, i costi sostenuti per essersi dovuto avvalere di un'assistenza professionale per la proposizione del ricorso ovvero per lo svolgimento della successiva attività procedurale innanzi all'Arbitro. Tali esborsi rappresentano, invero, un danno emergente per il cliente, risarcibile in base alle regole di diritto comune, secondo quanto già ritenuto da questo Collegio nella decisione n. 3498 del 26 ottobre 2012.

La domanda risarcitoria, diversamente da quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6174 del 7 luglio 2016, è ammissibile anche se proposta per la prima

volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo. In tal senso depongono, infatti, le già richiamate *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, le quali espressamente statuiscono che *“il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo”* (sez. VI, §1).

Il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall’intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia.

Quanto alla prova del danno, consistente nei costi connessi all’assistenza di un professionista, il ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l’effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento. In tal senso, diversamente da quanto sostanzialmente sostenuto da questo Collegio nelle richiamate decisioni del 2012 e del 2016, non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista.

Con riguardo alla quantificazione del danno, anche in considerazione del carattere sommario della procedura innanzi a questo Arbitro e della sua natura di sistema di risoluzione alternativa delle controversie, essa non può che essere equitativa (art. 1226 c.c.) e, in quanto tale, affidata alla prudente valutazione del Collegio giudicante. Tra i criteri per determinarne la liquidazione si possono considerare i seguenti: la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, il valore della controversia, il grado di colpevolezza dell’intermediario resistente, il carattere assolutamente necessario dell’attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento. L’applicazione di questi (o altri) criteri di liquidazione del danno deve essere adeguatamente motivata nella decisione.

In considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all’ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell’assistere la parte ricorrente, dei contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell’intermediario resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad Euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritenuto che nel caso in esame la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell’intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse, deve essere respinta la richiesta di rimborso di Euro 200,00 per spese di assistenza professionale.

Anche la domanda di restituzione di “eventuali” quote versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza non può essere accolta, dal momento che parte ricorrente non allega alcuna evidenza a supporto di tale richiesta.

P.Q. M.

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo

**complessivo di euro 1.428,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo
(...omissis..)**